

COMUNE DI CALANNA
Citta Metropolitana di Reggio Calabria

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL
SERVIZIO DI AUTISTA CON SCUOLABUS
DI PROPRIETA' COMUNALE.**

**ANNO SCOLASTICO 2017/2018 A PARTIRE
DAL 01.10.2017 AL 10.06.2018.**

ART.
1
OGGETTO
DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto:

- il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti in Calanna, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, il tutto meglio descritto negli artt. 3 e 4 del presente capitolato.

ART.
2
DURATA
DELL'APPALTO

1. Il presente appalto riferito all'anno scolastico 2017/2018 avrà decorrenza dalla data di definizione del contratto al 10.06.2018.
2. Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.

ART.
3
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dalla cooperativa con proprio personale e con l'utilizzo di scuolabus di proprietà del Comune di Calanna, Fiat DUCATO targato ED310NS
2. La Cooperativa appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.
3. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio è organizzato dal responsabile del servizio del Comune di Calanna, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.
4. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
5. Il Comune di Calanna, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica, definirà gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, nonché i punti di raccolta degli utenti, che dovrà svolgersi nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.
6. La Cooperativa è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione.
7. La Cooperativa appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il responsabile del servizio all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso

in caso di eventuali variazioni comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

- 8 La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.
- 9 Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la cooperativa aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la cooperativa appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora la cooperativa agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 13 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

ART. 4

PERCORSI DEL TRASPORTO SCOLASTICO

1. La cooperativa è tenuta ad effettuare i percorsi e le fermate secondo le direttive e gli itinerari organizzati dal responsabile del servizio. Gli stessi, verranno determinati annualmente sulla base delle iscrizioni pervenute al Comune per l'anno scolastico di riferimento.
2. Per viaggio si intende il tempo necessario per l'intera prestazione che comprende:
in andata – il ritiro del mezzo dal deposito, l'effettuazione del prelievo degli alunni così come stabilito e consegna a scuola, nonché il successivo ritiro in deposito
in ritorno - il ritiro del mezzo dal deposito, l'effettuazione della consegna degli alunni all'abitazione e riposizionamento del mezzo in deposito.
3. Il servizio è organizzato nei seguenti percorsi:
dal lunedì al sabato
per il servizio di andata
Calanna – Villa Mesa - Rosali - Catona
inizio percorso dalle ore 7,20 circa con il carico del primo alunno nella frazione di Villa Mesa e fine viaggio alle ore 8,40
per il servizio di ritorno
Calanna - Catona – Rosali – Villa Mesa – Calanna
inizio percorso dalle ore 12,30 al fine di recuperare gli alunni alle ore 13,00 e fine viaggio alle ore 13,45 circa.

ART. 5

MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA

1. La cooperativa appaltatrice si impegna ad usare lo scuolabus di proprietà comunale con la dovuta diligenza e si impegna al miglior uso in relazione alla destinazione del bene.
2. La cooperativa appaltatrice si impegna a segnalare prontamente all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Calanna le necessità di manutenzione del mezzo suddetto allo scopo di tenerlo sempre efficiente, e di prendere accordi sempre con l'Ufficio Tecnico del Comune di Calanna affinché le manutenzioni, per quanto possibile, vengano effettuate in giornate od orari di sospensione dell'attività scolastica, nonché la necessità di provvedere al lavaggio periodico dell'automezzo internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni meteorologiche lo rendano necessario;

3. Per quanto attiene al mezzo di proprietà comunale sono esclusi gli oneri spettanti alla ditta appaltatrice, le spese di carburante, di manutenzione, di assicurazione e tutte le spese di mantenimento del mezzo stesso.

ART.6 COMUNICAZIONE INCIDENTI

1. La cooperativa appaltatrice è tenuta a dare comunicazione immediata al Comune di Calanna, di volta in volta, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.
A tal fine, l'autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

ART. 7 PERSONALE – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del Capitolato, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Dovrà garantire che gli autisti addetti al servizio si sottopongano agli esami diagnostici periodici ed obbligatori previsti dalla vigente normativa.
2. Il servizio deve essere espletato esclusivamente da conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente di categoria "D", certificato di abilitazione professionale "KD" o carta di qualificazione conducente "CQC", ai sensi dell'art. 116, comma 11 del Codice della Strada – D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i date 7.2.2007 e 26.04.2010).
3. La cooperativa è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. E' onere della cooperativa fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione.
4. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla cooperativa appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti.
5. Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità.

Art. 8 COMPITI DELL'AUTISTA

1. Il Comune e la cooperativa non assumono alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dall'autobus. Il genitore o l'esercente la potestà è tenuto ad accogliere il figlio nel luogo di fermata agli orari convenuti, o ad autorizzarlo a far rientro da solo, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
2. L'autista dell'autobus adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento indicante il proprio nome e cognome e quello della cooperativa.

3. L'autista non dovrà far salire sull'autobus, anche durante le soste, persone estranee al servizio e non presenti negli elenchi degli iscritti autorizzati trasmesso dal Comune.
4. L'autista dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida.
5. L'autista risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati determinate con propria condotta colposa durante le varie fasi del trasporto.
6. L'autista è responsabile anche delle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti, in particolare fermando il mezzo il più possibile vicino all'abitazione degli alunni.
7. L'autista non può in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole ove il portone d'ingresso non risulti ancora aperto, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale scolastico, sotto il coordinamento della competente Autorità Scolastica, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il portone d'ingresso, entrano nella scuola.
8. L'autista, collaborando con l'accompagnatore, ove previsto, deve esercitare particolare vigilanza nel viaggio di ritorno al momento della discesa degli utenti verificando la presenza all'arrivo presso l'abitazione di un genitore o persona autorizzata ad accogliere gli alunni presso la sede municipale, dove si provvederà a rintracciare telefonicamente i genitori. Il ripetersi di tale assenza dei familiari per due volte l'anno comporterà la sospensione dal servizio dell'alunno. Gli alunni potranno essere autorizzati per iscritto dai genitori a far rientro a casa da scuola o dalla fermata occasionalmente per conto proprio. In tal caso l'accompagnatore dovrà provvedere a ritirare l'autorizzazione scritta dei genitori e consegnarla al Comune.
9. L'autista potrà richiamare gli utenti al rispetto delle seguenti norme: - divieto di stare in piedi durante la marcia dell'autobus; - obbligo di alzarsi e raggiungere l'uscita solo quando il mezzo è fermo; - divieto di assumere atteggiamenti scorretti all'interno del mezzo sia nei confronti dei compagni che del personale di servizio; - divieto di ingombrare il corridoio di passaggio dell'autobus; - divieto di assumere comportamenti maleducati o che possano pregiudicare la sicurezza durante il tragitto.
10. L'autista dovrà informare il Comune circa il comportamento scorretto degli utenti che saranno identificati e richiamati al rispetto delle norme, con possibile sospensione dal servizio nel caso di recidiva.
11. L'autista non è tenuto a fornire spiegazioni sulle modalità tecniche di organizzazione ed effettuazione del servizio alle famiglie degli utenti, ma se del caso dovrà indicare in tal senso l'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione quale competente cui rivolgersi.
12. Ogni danno causato a persone o cose all'interno dell'autobus in inosservanza delle norme sopra citate verrà imputato alla famiglia di appartenenza del responsabile.
13. Il Comune si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni; si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi.
14. La cooperativa aggiudicataria dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale assicurandone una formazione adeguata; dovrà inoltre fornire al Comune tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati.

ART. 9

ONERI A CARICO DEL COMUNE – CORRISPETTIVI FATTURAZIONI – PAGAMENTI

1. Il Comune si impegna a corrispondere alla cooperativa appaltatrice l'importo che sarà quantificato mensilmente.

2. Sarà detratto dai pagamenti il periodo natalizio e pasquale in quanto la cooperativa non effettuerà il servizio assegnato previo controllo della regolarità del DURC;

ART 10 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'Importo del contratto viene determinato a seguito dell'offerta presentata dall'aggiudicatario

ART. 10 CONTRATTO

- 1 ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2017 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

ART. 11 DIVIETO DI SUBAPPALTO O DI CESSIONE DEL CREDITO

1. E' assolutamente vietata la cessione del contratto.
2. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall' avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione appaltante.

ART. 12 ASSICURAZIONI – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE DANNI A PERSONE O COSE

1. E' a carico della cooperativa appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune appaltante.

ART. 13 CONTROLLI E PENALITA'

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.
2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di effettuare sul proprio automezzo periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione dello stesso e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie.
3. La cooperativa appaltatrice accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli incaricati Comune e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l'esame degli automezzi.
4. La cooperativa appaltatrice è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza anche per quanto riguarda la condotta di marcia.

4. Nel caso si verificano manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla cooperativa appaltatrice o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultima, delle norme contenute nel presente capitolato, le stesse sono rilevate alla cooperativa medesima per iscritto a mezzo raccomandata A.R. e /o PEC, ai sensi di legge. Entro il termine di giorni dieci, la cooperativa può presentare le proprie controdeduzioni. Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, è facoltà della stazione appaltante applicare le seguenti sanzioni pecuniarie, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento sanzionatorio:

<i>Inadempienze</i>	<i>Sanzioni €</i>
Ritardo nell'effettuazione della corsa, dovuto a cause imputabili alla cooperativa	50,00
Mancata effettuazione della corsa dovuta a cause imputabili alla cooperativa (è considerata causa imputabile all'appaltatore anche lo sciopero del personale)	100,00
Partenza anticipata che determini il mancato trasporto di uno o più alunni	100,00
Guida spericolata del conducente che pregiudichi la sicurezza dei bambini	200,00
Comportamento e linguaggio censurabile del personale dipendente nei confronti dei minori e relativi genitori, del personale docente e non docente	100,00

5. Il Comune procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'impresa. Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno della ditta aggiudicataria. In tal caso quest'ultima sarà comunque tenuta a garantire la continuità nell'erogazione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo appalto, con l'eventuale maggiore spesa a carico dell'inadempiente.

ART. 14

RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELL'IMPRESA

1. Qualora la cooperativa appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza, sarà addebitata alla cooperativa aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 15

CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva è fissata nel 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.
2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 16

ELEZIONE DOMICILIO DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, la cooperativa elegge domicilio nel Comune, presso la Residenza Municipale.

2. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.
2. La cooperativa appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

ART. 18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Labocetta Salvatore